



# **UNIONE MONTANA ALTO ASTICO**

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (VI)  
Tel. 0445740529 - Fax 0445741797 C.F. 83002610240 – P.IVA 03013720242  
e-mail: [protocollo@altoastico.it](mailto:protocollo@altoastico.it) P.E.C.: [um.altoastico.vi@pecveneto.it](mailto:um.altoastico.vi@pecveneto.it)

## **REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MONTANO NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO**

## ART. 1 – FINALITÀ – OGGETTO – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi*” i criteri e le modalità ai quali l’Unione Montana Alto Astico si attiene per l'erogazione di contributi ai Comuni membri e/o la selezione di interventi da realizzare e/o finanziare a gestione dell’Unione Montana, su proposta dei Comuni medesimi.
2. Le disposizioni del presente regolamento si attengono ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza di cui alle norme in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90).
3. L'ambito di applicazione è individuato nel territorio dell’Unione Montana Alto Astico e i destinatari sono i Comuni membri: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico.

## ART. 2 – FONDO DELL’UNIONE

1. I contributi erogati e le selezioni di progetti sono finanziati con un Fondo dell’Unione (di seguito semplicemente “*Fondo*”) derivante da risorse interne (es. avanzo di bilancio, raccolta funghi) e/o esterne (es. contributi regionali e statali), e da ogni altra entrata di competenza dell’Unione nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disponibilità ed entità del Fondo e la conseguente pubblicazione di un avviso viene determinata dalla Giunta.

## ART. 3 – DESTINAZIONE DEL FONDO

1. L’impiego del Fondo deve essere conforme allo Statuto dell’Unione ed è ispirato a principi di sussidiarietà e solidarietà.  
L’Unione intende con ciò concorrere economicamente al sostegno di investimenti e di iniziative che abbiano importanti ricadute nei territori dei Comuni membri.  
In particolare il concorso dell’Unione ha lo scopo di favorire lo sviluppo di attività ed iniziative intese a promuovere lo sviluppo economico del territorio rappresentato, contribuendo al miglioramento del benessere e della qualità della vita della sua popolazione, nonché alla valorizzazione e salvaguardia delle risorse dell’ambiente naturale, agricolo e forestale.
2. Il Fondo secondo le modalità indicate nel presente regolamento può essere destinato :
  - al finanziamento di opere/interventi di sistemazione patrimonio locale, con particolare riguardo agli interventi di cui all'art.4 dello Statuto;
  - al finanziamento di acquisti o servizi, iniziative dirette a favorire il progresso sociale ed economico delle popolazioni presenti e stabilmente dimoranti nei Comuni facenti parte dell’Unione nell’ambito culturale, ricreativo, socio-assistenziale, sportivo/tempo libero di interesse della comunità locale.
3. Il concorso avviene mediante l’erogazione di contributi in denaro, a copertura parziale o totale delle spese conseguenti l’iniziativa o l’intervento beneficiato, o con la realizzazione diretta da parte dell’Unione Montana degli interventi richiesti, secondo le modalità stabilite al successivo art.4 e ferma restando la possibilità di richiesta di co-finanziamento da parte dei Comuni richiedenti.

## ART. 4 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO COMUNE

1. Il Fondo – dedotta la quota necessaria per il funzionamento dell'Unione e per specifiche progettualità di iniziativa diretta dell'Unione – è quantificato annualmente dalla Giunta con propria Deliberazione nella quale sono stabiliti:
  - modalità di utilizzo del Fondo: erogazione di contributi ai Comuni o selezione di progetti da eseguirsi direttamente a cura dell'Unione;
  - quota da erogare su presentazione di progettualità specifiche;
  - eventuale riparto per ambiti territoriali.
2. La Giunta stanZIA il Fondo a sostegno di interventi/iniziative di interesse locale in relazione a criteri da selezionarsi tra i seguenti:
  - a) indifferibilità dell'intervento;
  - b) principio di rotazione dell'assegnazione dei contributi ai Comuni membri;
  - c) quota percentuale di cofinanziamento da parte del Comune richiedente;
  - d) rilevanza sovracomunale dell'intervento proposto;
  - e) presenza di partenariato attuativo con associazioni e/o altri soggetti;
  - f) caratteristiche di destinazione funzionale e fruibilità dell'intervento.
3. Per favorire una programmazione e gestione ottimale delle attività sostenute dall'Unione, le richieste di contributi dovranno pervenire all'Unione – rigorosamente e a pena di esclusione – nei termini e modalità fissati da apposita deliberazione di Giunta.

La definizione puntuale

  - dei criteri specifici (criteri di valutazione quantitativa delle singole iniziative/manifestazioni/attività e/o progetti),
  - dei termini per la ricezione delle domande,
  - dei termini per la presentazione della rendicontazione (limitatamente al caso dell'erogazione di contributi diretti ai Comuni),
  - limiti finanziari degli interventi ammissibili;

è rimandata ad apposita delibera di Giunta, alla quale verrà data massima pubblicità attraverso pubblicazione sul sito internet dell'Unione Montana.

Le domande prive degli elementi essenziali per lo svolgimento dell'istruttoria verranno escluse.

Fermi restando i termini per la presentazione, stabiliti con la deliberazione di Giunta sopra richiamata, la domanda volta ad ottenere la concessione di contributi deve essere inoltrata prima della realizzazione dell'iniziativa, manifestazione o progetto e, quindi, non saranno ammesse a contributo le attività già effettuate.
4. Con deliberazione di Giunta è approvato il Piano delle iniziative finanziate, elaborato in base alle istanze presentate regolarmente dai Comuni entro i termini indicati dal bando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP.

L'Unione Montana darà comunicazione ai Comuni dell'importo riconosciuto per l'iniziativa candidata.
5. In caso di ex-aequo, l'ordine in graduatoria verrà determinato con applicazione nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) maggior tempo intercorso dall'ultima assegnazione al Comune di contributi da parte dell'Unione Montana;
  - b) maggior importo di progetto;
  - c) sorteggio.

## ART. 5 - PROCEDIMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI

Sulla base della Deliberazione di Giunta indicata all'art.4:

1. L'Unione pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente l'Avviso di disponibilità del Fondo per 30 giorni (salvo maggiore termine indicato dalla Giunta).
2. I Comuni membri devono inviare entro il termine perentorio indicato nell'avviso – a pena di esclusione - il Modulo RICHIESTA CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO FONDO DELL'UNIONE MONTANA, allegato all'Avviso, comprensivo di una descrizione dell'oggetto e delle finalità dell'intervento.
3. L'Unione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, previa Deliberazione di Giunta di approvazione del Piano degli interventi di cui all'art.4, comunica l'esito dell'istruttoria delle candidature.
4. A conclusione del progetto/iniziativa da parte del Comune, dovrà essere inviata la RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO FONDO DELL'UNIONE MONTANA, reperibile nel sito istituzionale, allegando la rendicontazione di spesa dell'intero importo spettante, corredata (ove previste) da collaudo/certificazione/verifica opere realizzate. L'Unione provvederà a liquidare entro 60 giorni dalla ricezione della completa documentazione di rendicontazione le richieste di liquidazione saldo per ciascuna progettualità conclusa. Il termine massimo per il completamento del progetto/iniziativa, comprensivo della rendicontazione di spesa, è di 18 mesi (salvi termini diversi da determinarsi in relazione alle esigenze di rendicontazione delle specifiche forme di finanziamento).
5. I provvedimenti di liquidazione sono adottati dal Segretario/Responsabile. L'Unione effettuerà la sola verifica formale delle spese rendicontate e non è previsto alcun sopralluogo. Il beneficiario dovrà autocertificare, nella richiesta di liquidazione del contributo, che *“la spesa rendicontata è giustificata da fatture o documenti di equivalente valore probatorio, corrispondenti a spese effettivamente sostenute e attinenti all'oggetto del contributo concesso dall'Unione Montana Alto Astico”*. E' facoltà della Giunta concedere una eventuale proroga, su richiesta dal beneficiario.
6. Per importi inferiori a € 20.000,00 di pronta cantierabilità, ovvero per iniziative connesse a situazioni di particolare urgenza, si può procedere alla liquidazione dell'importo totale spettante. In tale caso il Comune è tenuto a presentare la documentazione di cui al comma 4 entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.

## ART. 6 – PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A GESTIONE DIRETTA DELL'UNIONE MONTANA

Sulla base della Deliberazione di Giunta indicata all'art.4, contenente:

- ambito progettuali di destinazione del finanziamento;
  - criteri di valutazione quantitativa delle singole iniziative/manifestazioni/attività e/o progetti);
  - termini per la ricezione delle segnalazioni;
  - schema di avviso;
1. L'Unione pubblica nella sezione Amministrazione Trasparente l'Avviso di disponibilità del Fondo per 30 giorni (salvo maggiore termine indicato dalla Giunta).
  2. I Comuni membri devono inviare entro il termine perentorio indicato nell'avviso – a

pena di esclusione - il Modulo CANDIDATURA PROGETTO A FINANZIAMENTO FONDO DELL'UNIONE MONTANA, allegato all'Avviso, comprensivo di una descrizione dell'oggetto e delle finalità dell'intervento e di un quadro economico preliminare di spesa.

3. L'Unione entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, previa Deliberazione di Giunta di approvazione del Piano degli interventi di cui all'art.4, comunica l'esito dell'istruttoria delle candidature.
4. I fondi messi a bando sono concessi sulla base della posizione assunta dalla domanda in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente fino all'esaurimento dei fondi disponibili per il bando di riferimento.
5. Nel caso il budget non sia sufficiente a soddisfare integralmente il fabbisogno per il finanziamento della domanda che ricade nel limite di demarcazione, sarà chiesto al Comune richiedente alternativamente di:
  - a) integrare la quota di cofinanziamento, a copertura dell'importo complessivo previsto in sede di domanda;
  - b) rinunciare formalmente al contributo ridotto per carenza di fondi.
6. In caso di rinuncia al contributo ridotto di cui al punto precedente, o di mancato riscontro entro 30 giorni dalla richiesta dell'Unione Montana, la procedura di cui ai commi 4 e 5 verrà riapplicata ai successivi interventi in graduatoria.
7. In caso di dichiarazione da parte del Comune richiedente di cofinanziamento del progetto proposto, il medesimo è tenuto a trasmettere all'Unione Montana la determina di impegno della quota di spesa prevista, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo di cui al comma precedente.  
Qualora nel corso della progettazione e/o della realizzazione emerga la necessità di adeguare la spesa inizialmente prevista in sede di domanda, il Comune è tenuto a integrare l'impegno di spesa per l'intera somma in aumento, a pena della perdita del contributo assegnato.
8. A conclusione del progetto/iniziativa sarà trasmessa al Comune proponente la rendicontazione degli interventi eseguiti, corredata (ove previste) da collaudo/certificazione/verifica opere realizzate, e della spesa complessiva sostenuta, con contestuale richiesta di liquidazione dell'eventuale quota di cofinanziamento prevista.  
Il Comune provvederà a liquidare entro 60 giorni l'eventuale somma dovuta.

## ART. 7 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI - PATROCINIO

1. L'Unione con Deliberazione di Giunta, nel pieno rispetto principi di sussidiarietà e solidarietà, può concedere contributi o sussidi a Enti pubblici o a soggetti singoli, Associazioni, Comitati ed Enti privati, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Unione stessa.
2. I contributi / sussidi possono essere erogati a fondo perduto oppure a rimborso.
3. Le istanze pervenute sono valutate dalla Giunta, compatibilmente con le risorse disponibili.
4. La Giunta, a seguito di specifica richiesta, potrà concedere il patrocinio dell'Unione in ordine a particolari eventi, iniziative o manifestazioni di riconosciuta valenza generale e pubblica utilità per via delle tematiche affrontate e per riscontro massmediatico. Si

richiama il successivo articolo per l'idonea pubblicità al patrocinio.

## ART. 8 – PUBBLICITÀ DEGLI INTERVENTI REALIZZATI CON L'UTILIZZO DEI FONDI COMUNI

1. Gli Enti beneficiari dei finanziamenti di cui ai precedenti articoli devono dare adeguata pubblicità all'intervento dell'Unione Montana, integrando la tabella di cantiere dell'OO.PP con chiaro riferimento all'Unione Montana Alto Astico e con la dizione "INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELL'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO" e nelle altre situazioni, con adeguata forma di pubblicità. Nel materiale inerente i progetti/interventi realizzati deve essere inserito il logo dell'Unione Montana Alto Astico.

## ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E CONTROLLI

1. L'intervento dell'Unione non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti pubblici. L'Unione rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dalla stessa disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione. L'Unione non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento di iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.
2. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni concesse, l'Unione si riserva di effettuare controlli, allorché sorgano fondati dubbi sulla rispondenza tra le documentazioni presentate e l'opera realizzata. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni di leggi vigenti, lo Statuto ed i regolamenti consorziali.

## ART. 10 NORMA FINALE: EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. La mancata partecipazione del Comune al procedimento di erogazione del Fondo di cui agli artt.5-6 comporta decadenza del diritto alla ripartizione del contributo per il singolo bando, la cui disponibilità finanziaria verrà pertanto ripartita fra i Comuni che avranno presentato valida istanza. Il presente articolo è inserito nei Bandi/avvisi predisposti per l'erogazione.
4. Il presente Regolamento sostituisce e abroga ogni precedente provvedimento dell'Unione Montana Alto Astico e della previgente Comunità Montana Alto Astico e Posina, inerente l'erogazione di contributi.